



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 "SAN FRANCESCO DI PAOLA"
Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868
Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356
PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

CONTRATTO PER CONFERIMENTO D'INCARICO PER CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA A LIBERO PROFESSIONISTA

TRA

L'Istituto comprensivo n. 14 "San Francesco di Paola" di Messina (C.F. 97062120833), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore Prof.ssa GIOVANNA MESSINA, nata a Messina il 03/06/1965, codice fiscale: MSSGNN65H43F158I e domiciliata per la sua carica presso il domicilio dell'Istituto, contrada San Licandro, Via Olimpia s.n. — 98168 Messina (ME) di seguito denominato **committente**

E

Il Dott. Calogero Graceffa, specialista in medicina del lavoro, nato a Messina il 26/04/1977, CF GRCCGR77D26F 158S, partita IVA 02885660833 con sede legale in Sede Legale in Messina, Via Guido delle Colone 17 is. 278, di seguito denominato **fornitore**

- Visto il proprio atto di designazione assunto a prot. n. 6523-07-07 del 29/08/2022

SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE

1- OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente contratto ha per oggetto l'assegnazione dell'incarico di Medico Competente della scuola. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), il medico competente dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- ✓ Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
- ✓ Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- ✓ Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- ✓ Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nonché dei c.d. "lavoratori fragili", come da vigente normativa che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- ✓ Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
- ✓ Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- ✓ Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- ✓ Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- ✓ Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei

- rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitari. Nell'ambito del presente accordo il Fornitore erogherà il servizio richiesto nel rispetto dei compiti e delle regole previste dalla normativa vigente.

Il Fornitore svolgerà la propria attività in forma autonoma e indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione, societario, associativo o di rappresentanza nei confronti del Committente.

Nell'ambito del presente accordo, il Committente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo nella misura di cui al punto 3.

Il Committente fornirà al Fornitore tutto il supporto logistico necessario e quest'ultimo assicura al Committente la piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.

2 - REQUISITI DELL'AFFIDATARIO

L'incaricato dichiara di possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale elencati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio in un settore affine all'oggetto del contratto.
- L'incaricato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;

3 - DECORRENZA, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO

Le attività del presente contratto si svolgeranno nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente atto e giungeranno alla naturale scadenza il 31/08/2022. Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di ripetere il servizio ai sensi dell'art. 63 c. 5 DLVO 50/16.

Il compenso forfettario previsto per l'esperto sarà di Euro 500,00 onnicomprensivo. Il corrispettivo verrà fatturato dal Fornitore al Committente al momento del verificarsi della condizione di pagamento che dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.

4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per l'esecuzione della prestazione di cui trattasi, la S.V. dovrà attenersi ai seguenti criteri:

I. svolgere l'opera in piena autonomia, con la facoltà di farsi coadiuvare con assoluta libertà riguardo alle modalità ed ai tempi di lavorazione e col solo obbligo di eseguire il lavoro nel termine sopraindicato;

II. i criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta esclusivamente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito;

III. L'attività si svolgerà nei locali dell'Istituto.

5. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il contratto comprende le prestazioni da eseguire e in caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

6. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 la informo che l'Istituto si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal prestatore: "tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti".

Il prestatore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Le Parti con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal regolamento Europeo DGPR 679/2016 in materia di tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per informazioni Riservate deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri. Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni. In ogni caso, le informazioni di pertinenza di un Parte non potranno essere riprodotte, duplicate o asportate dall'altra senza il preventivo consenso scritto della prima, anche se siano di dominio pubblico. Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo e (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dall'altra Parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.

7. INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi

8. FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Messina.

L'esperto
Dr. Calogero Graceffa

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Messina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93